Deliberazione n. 163/2014/FRG
Regione Lazio - Gruppo consiliare Partito Democratico
(IX Legislatura; 1° gennaio-24 marzo 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 26 Settembre 2014

composta dai magistrati:

Anna Maria Carbone Prosperetti	Presidente;
Rosario Scalia	Consigliere - relatore;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere;
Rosalba Di Giulio	Consigliere;
Maria Teresa D'Urso	Consigliere;
Donatella Scandurra	Consigliere;
Elena Papa	Referendario.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata, prima, con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

Vista la deliberazione n. 12/SEZAUT/2013/QMIG della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie;

Vista la deliberazione n. 15/ SEZAUT/2013/QMIG della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;

Viste le sentenze n. 39/2014 e 130/2014 della Corte Costituzionale;

Vista la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale», e ss. mm. ii.;

Visti la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo statuto della Regione Lazio» e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25, e 31;

Visti la L. R. 15 marzo 1973, n. 6, recante «Norme relative al funzionamento dei gruppi consiliari» e, in particolare, gli articoli 3, 3-bis e 4;

Visti la L.R. 18 maggio 1998, n. 14, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998» e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

Visti la L. R. 10 agosto 2010, n. 3, recante «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio» e, in particolare, l'art. 1, c. 27.

Visti la L.R. 23 novembre 2006, n. 16, recante «Nuova denominazione, ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile» e, in particolare, l'art. 1, c. 1, lett. a);

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio, approvato con delibera C. R. del 18 novembre 1981, n. 169;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, deliberato ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, modificato con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2013;

Viste le deliberazioni dal n. 228/2013/FRG al n. 242/2013/FRG adottate dalla Sezione regionale per il Lazio nell'adunanza del 2 – 3 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 61/2014/INPR, adottata dalla Sezione regionale per il Lazio nell'adunanza del 5 giugno 2014;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 25 del 23 settembre 2014, con cui la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio per deliberare sull'argomento «Controlli sui rendiconti (anno 2013) approntati dai Gruppi

Consiliari della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10 - 12 del d. l. 174/2012»;

Udito, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2014, il Magistrato relatore, Cons. Rosario Scalia.

Ritenuto in

FATTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10 -12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in data 24 febbraio 2014, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti acquisiva, al prot. n. 1267, il rendiconto predisposto per la IX Legislatura (periodo dal 1 gennaio 2013 al 24 marzo 2013) dal Gruppo "**PARTITO DEMOCRATICO**" del Consiglio regionale, che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 ha ricevuto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi Consiliari) e dell'art. 37, comma 5, della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio), come successivamente modificata dagli articoli 11-13 dalla L.R. 28 giugno 2013, n.4, contributi a carico dei fondi messi a disposizione del Consiglio regionale.

La trasmissione dei documenti contabili in questione è stata disposta, a firma del Presidente pro-tempore della Regione Lazio, con nota prot. 103733 del 19 febbraio 2014.

1.1. Al Gruppo "**PARTITO DEMOCRATICO**" sono state versate le seguenti somme:

Art. 8 L.R. 14/98[1]	Importi in €
Mandato n. 13 del 8.2.2013 Mandato n. 49 del 1.3.2013	29.330,00 29.330,00

Art. 14 del "Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale" in BURL n. 6 del 28.02.2003, S.O. n. 5, in attuazione della L.R. 6/02, art. 37, c. 5, modificata dalla L.R. 4/13, art. 11	*Importi in €*

I versamenti sono stati fatti a cura dei competenti uffici del Segretariato Generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8, della L. R. 18 maggio 1998, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.

La comunicazione dei versamenti è stata effettuata alla Sezione regionale di controllo per il Lazio con una prima nota (prot. n. 329) del 30 gennaio 2014, ed una successiva (prot. 2537) del 24 aprile 2014, con la quale sono state apportate alcune modifiche riguardo ai dati precedentemente esposti.

Tali importi, essendo stato effettuato il riscontro tra le distinte dei bonifici bancari effettuati dal Gruppo e i dati contenuti nella comunicazione effettuata dal Segretario Generale del Consiglio regionale, sono stati positivamente validati.

1.2. Il Rendiconto finanziario del Gruppo consiliare regionale "**PARTITO DEMOCRATICO**" nel periodo in considerazione (1 gennaio 2013 al 24 marzo 2013) è risultato pari ai valori espressi, analiticamente, nella sottostante tabella:

[1] Abrogato dall'art. 36, c. 1, lett. t), L.R. 28.06.2013 n. 4 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge.

	Entrate disponibili nell'esercizio	Valori in €
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	7000,11
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	214.062,78
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
	Totale entrate	**221.062,89**

	Uscite pagate nell'esercizio	Valori in €
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	3.859,72
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	33.433,64
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	600,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	21.961,50
6	Spese consulenze, studi e incarichi	7.171,01
7	Spese postali e telegrafiche	8,60
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	413,56
9	Spese di cancelleria e stampati	56,00
10	Spese per duplicazione e stampa	7.147,85
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	67,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16	Altre spese	71.011,08
	Totale Uscite	**145.729,96**

Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio	Valori in €
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	214.062,78
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	7.000,11
Uscite pagate nell'esercizio	145.729,96
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	75.332,93
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

1.3. Tra le entrate, si espone per € 214.062,78 il conto "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento" che coincide esattamente col rendiconto esercizio finanziario 2012. Nel conto "Altre entrate" si alloca l'importo di € 7.000,11 con la seguente causale "*ristorno pagamenti, residui di cassa*". Gli importi, che hanno generato complessivamente questa entrata, trovano riscontro nell'estratto conto bancario che è stato allegato.

1.4. Nel conto "*Altre spese*", esposto per € 71.011,08, vengono inseriti alcuni importi al solo fine di permettere una perfetta coincidenza del risultato rappresentato nel Rendiconto (€ 75.332,93) con il saldo esposto nell'estratto conto bancario relativo al periodo esaminato (€ 75.332,93). Tale forzatura consiste nell'aver inserito € 100.000,00 come "*Restituzione fondi regionali*", "*Fornitore, Regione Lazio*" ed € - 29.330,00 come "*Fornitore, Fondi ex art. 8 L.r. da ristornare*". Per il primo importo pari ad € 100.000,00 vi è oggettivo riscontro nell'estratto conto bancario, nel quale si riporta in data 13.2.2013 "*disposizione di addebito generica restituzione fondi L.r. 6/73*". Per il secondo importo pari ad € - 29.330,00, si nota l'oggettivo riscontro con l'estratto conto bancario, non essendo detta somma transitata in uscita.

Si rileva inoltre che l'importo in questione viene rappresentato con segno negativo; pertanto, esso viene sottratto al complessivo importo del conto denominato "*Altre spese*".

1.5. Non risulta alcuna comunicazione in ordine alla previsione contenuta

nell'art. 11, comma 8, della L. R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione».

1.6. La presentazione del rendiconto all'esame della Sezione regionale di controllo risulta effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, solo successivamente integrato dall'art. 12, commi 5 e 6, della L. R. 28 giugno 2013, n. 4.

1.7. È stato accertato che il Gruppo consiliare "**PARTITO DEMOCRATICO**" ha adempiuto alla disposizione contenuta nell'art. 28 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza.

2. La Sezione regionale di controllo con nota in data 12 marzo 2014 (prot. n. 1698), predisposta dal magistrato istruttore addetto, ha segnalato che la documentazione allegata non si dimostrava rispettosa degli adempimenti previsi dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (articoli 2 e 3) e della legge regionale n. 4 del 28 giugno 2013 (articolo 12, comma 7). Tra l'altro, la documentazione non risultava essere predisposta in "copia conforme" e attestata a tal fine dal Presidente del gruppo.

3. In data 9 giugno 2014 la Sezione acquisiva in atti (prot. n. 3169-9/6/2014-SC_LAZ-T99-A), la documentazione in "*copia conforme all'originale*", attestata dal Presidente del gruppo.

4. Non sono stati presentati né il "*Disciplinare interno*" né il "*Registro dei beni durevoli*" previsti dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, articolo 1, c.4, lett.

h, e articolo 2, e dalla Legge regionale n. 4/2013, articolo 11, la cui richiesta di presentazione è stata effettuata in sede istruttoria.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di acquisizione dei rendiconti dei Gruppi consiliari, trasmessi alla Sezione regionale dal Presidente della Regione, e la data in cui si è conclusa l'attività istruttoria, la Corte costituzionale si è pronunciata nel merito delle questioni sollevate da diverse Regioni circa i controlli, intestati alle competenti Sezioni regionali, aventi ad oggetto la regolarità amministrativo-contabile degli indicati documenti contabili.

L'esame della Corte Costituzionale, effettuato dapprima con la sentenza n. 23 del 10 febbraio 2014, muove dalle questioni relative all'art. 2, commi da 1 a 5, con i quali si prevede, tra l'altro, una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico regionale e, in particolare, ai contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari ed alle spese per il relativo personale.

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, specie in un contesto di grave crisi economica, quale quello in cui si è trovato ad operare il Legislatore nazionale, possa questi discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle Autonomie territoriali e funzionali agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

1.1. Proseguendo, invece, con l'esame dell'art. 1, commi 9 e da 10 a 12, la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014 ha precisato che le Assemblee

elettive delle Regioni si differenziano, sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle Assemblee parlamentari e non godono, pertanto, delle medesime prerogative.

Il Legislatore nazionale, in definitiva, può legittimamente istituire, in ossequio ad un principio generale di contabilità pubblica, procedure di controllo che obblighino i Gruppi consiliari, in quanto organi del Consiglio regionale e proiezioni dei partiti politici in Assemblea regionale, a rendicontare le somme di denaro pubblico ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, dando conto delle modalità di impiego in conformità alle regole di gestione dei fondi e della loro attinenza alle funzioni istituzionali da essi svolte.

A tal fine, il citato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei Gruppi consiliari, è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

Il Giudice delle leggi ha chiarito, quindi, che "il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto generale nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il Legislatore nazionale ha predisposto un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito

dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei Gruppi interessati al controllo".

Il sindacato della Corte dei conti, in quanto assume a parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, preserva un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia che rientra nel c.d. "sistema dei controlli esterni".

1.2. Tuttavia, due sono i profili di incostituzionalità riconosciuti dalla Consulta e riguardano, da un lato, l'individuazione da parte del Legislatore statale, in contrasto con l'art. 123 della Costituzione, dell'organo della Regione titolare di determinate funzioni, dall'altro, l'introduzione di una misura repressiva, di carattere indubbiamente sanzionatorio, che non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa delle istituzioni sottoposte al controllo, che la giurisprudenza della Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti.

Nel primo caso, riguardante i commi 10 e 11, la Corte è intervenuta con decisione manipolativa, di accoglimento parziale, nelle parti in cui si prevedeva la trasmissione del rendiconto e della deliberazione della Sezione regionale di controllo anche al Presidente della Regione (comma 10, primo e secondo periodo), e con

pronuncia sostitutiva, nella parte in cui si prevedeva la trasmissione della comunicazione della Sezione regionale, concernente le irregolarità riscontrate, al Presidente della Regione anziché al Presidente del Consiglio regionale (comma 11, primo periodo). Analoga rettifica sostitutiva è intervenuta successivamente, con ordinanza n. 131 in data 7 maggio 2014, con riferimento anche alla locuzione contenuta nel secondo periodo del comma 10, laddove prevedeva che il rendiconto fosse trasmesso alla competente Sezione regionale dal "Presidente della Regione" anziché dal "Presidente del Consiglio regionale".

1.3. Come si è osservato con la deliberazione n. 61/2014/INPR (par. 7, considerato in diritto), la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale ha determinato, in corso d'opera, una ridefinizione dell'interlocutore istituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia "de qua".

In sostanza, si è identificato nel Presidente del Consiglio regionale l'unica figura titolata a mantenere il collegamento tra i Gruppi consiliari e l'Istituzione superiore di controllo, quale è la Corte dei conti, assumendo quello così un ruolo di rappresentanza permanente delle forze politiche presenti nell'Assemblea regionale. Un caso di rappresentanza istituzionale, questo, che risulta intestatario di un set di competenze che la legislazione nazionale ha ritenuto, via via nel tempo, di dover attribuire ai Presidenti degli organismi rappresentativi della volontà popolare.

La richiamata sentenza n. 39/2014 ha inteso, comunque, confermare un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza del Giudice delle leggi.

Al Legislatore nazionale è preclusa, infatti, qualsiasi potere di intestare in capo al Presidente della Regione specifiche funzioni.

Una preclusione che risulta fissata nell'art. 123 Cost., venendo per tale via salvaguardata l'autonomia statutaria regionale (*ex plurimis,* sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).

Un sempre maggior "peso", nel ridefinito disegno di rapporti tra i rappresentanti della volontà popolare e l'Esecutivo, va riconosciuto, pertanto, ai primi rispetto al secondo.

Da tale situazione, che richiede il progressivo rafforzamento del ruolo dei Consigli regionali, si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale; in esse si ritrovano le giustificazioni al cambiamento istituzionale che un diverso approccio ai problemi della società si richiede.

Tale prospettiva deve essere coltivata anche in considerazione del fatto che la Corte dei conti - in particolar modo a livello di governo regionale - deve costruire un rapporto privilegiato con le Assemblee regionali, le quali richiedono di essere ausiliate nelle loro attività fondamentali: quella di dover produrre buone leggi, così come quella di dover assicurare la corretta copertura finanziaria alle leggi che sono chiamate ad approvare.

La funzione ausiliare della Corte dei conti va svolta, oggi più che in passato, nei riguardi dei Consigli regionali, cui è richiesto di legiferare nel rispetto dell'unità economica della Repubblica.

La responsabilità di scrivere buone leggi, cui devono seguire buoni programmi di esecuzione di esse, ricade, nella sostanza, sugli Organismi rappresentativi della volontà popolare.

Ciò richiede il ricorso a strumenti di lettura della legislazione vigente che devono porre in luce, in primo luogo, gli interessi in gioco e gli effetti che derivano dalle scelte (Scuola della public choice).

Tale contributo conoscitivo non può che essere assicurato dalla Corte dei conti, cui compete l'onere di rappresentare gli effetti che qualsiasi scelta normativa comporta, sia in termini di sviluppo sociale che di sviluppo economico della società civile nel suo complesso e anche nelle sue diverse componenti.

1.4. Avuto riguardo alla seconda declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte ha annullato il terzo periodo del comma 11, il quale stabiliva che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Gruppo consiliare che non avesse provveduto alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, decadesse, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. Tale effetto preclusivo dell'intero finanziamento rischiava, secondo la Corte, di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai Gruppi consiliari e di

pregiudicare il fisiologico funzionamento della stessa Assemblea regionale.

Ugualmente illegittimi sono stati dichiarati sia l'ultimo periodo del comma 11 sia il comma 12, nella parte in cui prevedevano che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate conseguisse alla decadenza anziché all'omessa regolarizzazione.

1.5. Alla luce delle intervenute pronunce della Corte costituzionale, la Sezione ha ritenuto utile definire l'esatto perimetro all'interno del quale le Sezioni regionali sono tenute ad esercitare il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari a decorrere dall'anno 2013, assumendo specifica deliberazione nell'adunanza del 5 giugno 2014 (n. 61/2014/INPR), alla quale si rinvia.

Qui ci si limita a svolgere alcune considerazioni che sono attinenti allo svolgimento del tipo di controllo svolto.

Si deve osservare come la menzionata disciplina (evidenziata, peraltro, dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 174/2012) rimanga nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in funzione della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva, come tale, delle Autonomie speciali (*ex plurimis,* sentenze n. 229 del 2011, n. 120 del 2008, n. 169 del 2007).

1.6. Secondo i dettami della Consulta, il sindacato della Corte dei conti deve assumere, come parametro, la conformità del rendiconto al

modello predisposto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

In considerazione del fatto che il controllo assegnato alle Sezioni regionali si configura come un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi ai criteri contenuti nelle linee guida dettate con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, deve convenirsi che le predette linee guida hanno codificato nei criteri di veridicità e di correttezza della spesa i principi fondamentali, cui devono conformarsi i rendiconti dei Gruppi consiliari a decorrere dall'esercizio 2013 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 74/2014/F RG del 16 aprile 2014).

In particolare, l'art. 1 del citato D.P.C.M. , nel prevedere per ciascuna spesa indicata nel rendiconto la necessaria corrispondenza con i criteri di veridicità e di correttezza, specifica, al terzo alinea, che la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, precisando, altresì, che ogni spesa deve essere "espressamente" riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo (in tal senso, cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazioni dal n. 228/2013/FRG al n. 242/2013/FRG, del 2-3 ottobre 2013).

Tale principio, variamente richiamato nelle deliberazioni delle Sezioni regionali, è stato ricondotto ad una valutazione della "inerenza" della spesa sostenuta con l'attività istituzionale del Gruppo, in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone

sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi.

Essa costituisce, ad avviso del Collegio, indefettibile vaglio di legittimità di ogni spesa coperta da contributi erogati per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

Se, dunque, la valutazione dell'inerenza della spesa è strettamente riconducibile al controllo dell'osservanza dei criteri contenuti nel predetto D.P.C.M. e giudicati indispensabili dalla Consulta (cfr. sentenza n. 130/2014 cit., § 4), essa va orientata a verificare l'effettivo impiego delle risorse pubbliche attribuite ai Gruppi consiliari nel rispetto del vincolo di destinazione funzionale impresso dalle discipline regionali di riferimento.

A tal fine, deve osservarsi che la riconducibilità della spesa all'attività istituzionale del Gruppo è strettamente connessa alla preventiva e formale autorizzazione da parte del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente) del Gruppo consiliare, il quale, ai sensi dell'art. 2 del richiamato D.P.C.M., è tenuto ad attestare, oltre alla correttezza, anche la veridicità delle spese sostenute.

Nel garantire il rispetto del vincolo generale di coerenza indicato nelle linee guida (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 41/2014/FRG del 28 marzo 2014), restano, quindi, estranee al sindacato della Corte non solo le valutazioni di merito, legate alla opportunità delle singole decisioni di spesa attuate dal Gruppo nell'ambito della propria autonomia politica (cfr. Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, deliberazione n.

5/2014/FRG del 3 marzo 2014 e Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 31/2014/FRG del 16 aprile 2014), ma anche le valutazioni di ordine soggettivo connesse alla diretta o indiretta riconducibilità della spesa sostenuta alle finalità istituzionali.

Il predetto controllo esterno di natura documentale, posto a raffronto con altre funzioni intestate alla Corte, risulta così ancorato ai principi della regolarità contabile e della corretta rilevazione dei fatti della gestione, senza alcuna possibilità di interferenza con altri tipi di sindacato incentrati sulla liceità delle condotte e sulle relative responsabilità (Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia-Giulia, deliberazione n. FVG/64/2014/FRG del 29 aprile 2014), rientranti nell'area di competenza di altre magistrature.

2. Se le linee-guida, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono da ritenere delle semplici "norme tecniche", della cui osservanza le Sezioni regionali della Corte dei conti sono tenute a fornire un giudizio (nel concetto di "regolarizzazione" va, infatti, compresa tale forma di valutazione), altrettanto deve dirsi del "disciplinare", alle cui prescrizioni tecniche ulteriori si devono attenere i Gruppi consiliari nella elaborazione del rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario.

La messa a punto del "disciplinare" costituisce un obbligo specifico, al quale nessun Gruppo consiliare può sottrarsi. Esso va, infatti, riguardato come una forma di assunzione di piena responsabilità per la corretta e trasparente gestione di risorse finanziarie che sono rivenienti da un bilancio pubblico,

quello del Consiglio regionale; bilancio, quest'ultimo, che acquista disponibilità esclusivamente dal bilancio dell'Ente Regione.

Tale obbligo, previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, risulta confermato dall'art. 11, comma 2, della legge regionale Lazio 28 giugno 2013, n. 4.

Infatti, esso dispone che ciascun Gruppo consiliare adotti un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee-guida individuate nel richiamato D.P.C.M.

Si tratta di un rinvio, quindi, che la legislazione regionale si limita a fare al testo del D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Rinvio che risulta leggibile, ormai, nei seguenti articoli della legge regionale Lazio n. 4/2013: a) art. 11, comma 1 (che rinvia ai principi e alle disposizioni previsti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato A); b) art. 11, comma 2 (che rinvia, come si è già osservato, all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato A); c) art. 11, comma 7 (che rinvia all'articolo 4 dell'Allegato A); d) art. 12, comma 1 (che rinvia all'Allegato B); e) art. 12, comma 3 (che rinvia all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A); f) art. 12, comma 4 (che rinvia all'articolo 2, comma 2, dell'Allegato A); g) art. 12, comma 7 (che rinvia all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 dell'Allegato A).

In tale contesto di regole prescrittive è tenuta a muoversi la Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, dovendo tale organo assumere, comunque, un ruolo di natura sollecitatoria che ha quale destinatario effettivo il presidente del Gruppo consiliare se è vero che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, egli è

tenuto a garantire personalmente la veridicità e la correttezza delle spese sostenute a mezzo della sottoscrizione che appone sul rendiconto presentato per il controllo (art. 12, comma 4, legge reg. Lazio n. 4/2013).

3. Fatte queste specifiche precisazioni di ordine generale, si tratta di verificare se il comportamento tenuto dal responsabile del Gruppo consiliare "**PARTITO DEMOCRATICO**" si dimostri conforme alla legislazione nazionale ed eventualmente regionale vigente alla data di presentazione del rendiconto alla Sezione regionale di controllo.

3.1. Il rendiconto all'esame risulta essere stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativo-contabile anche ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 23 giugno 2013, n. 4.

Si ribadiscono, comunque, le considerazioni svolte con la ,deliberazione 234/2013/FRG, alla cui interpretazione della vigente normativa statale e regionale si rinvia.

3.2. La documentazione fornita dal Presidente del Gruppo consiliare quale supporto giustificativo degli importi indicati nel rendiconto si è dimostrata complessivamente capace di assicurare un adeguato livello di giustificazione delle spese effettuate, anche dove lo stesso Presidente pro-tempore del Gruppo, ha esposto, sotto la sua responsabilità, tra le "*Altre spese*" con la causale "*fondi ex art. 8 L.r. da ristornare*" l'importo in negativo di € 29.330,00.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo dichiara, allo stato della documentazione giustificativa prodotta e nei limiti delle dichiarazioni rese dal Presidente pro-tempore del Gruppo, la complessiva regolarità del rendiconto

presentato dal Gruppo consiliare "**PARTITO DEMOCRATIO**", che ha esposto, sotto la sua responsabilità, una spesa complessiva di € 145.729,96 effettuata per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 24 marzo 2013.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2014.

Il Magistrato relatore

Rosario Scalia

Il Presidente

Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositato in Segreteria il 26 settembre 2014

Il Direttore del Servizio di Supporto

Chiara Samarelli